CONTRIBUTO DIVULGATIVO

La confisca ex. art. 322-ter c.p. tra qualificazione della misura e garanzie intertemporali

Martina Neri

Laurea in Giurisprudenza · Università degli Studi di Torino

IDENTIFICATIVO
Contributo n. 12038
ISSN 2421-7123

LICENZA
CC BY-NC-ND 4.0

STORIA EDITORIALE
Pubblicato il 11 novembre 2026
Contributo divulgativo

COME CITARE
MARTINA NERI, *La confisca ex. art. 322-ter c.p. tra qualificazione della misura e garanzie intertemporali*, in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123.

ABSTRACT

La confisca del profitto del reato disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. può essere mantenuta anche in presenza di intervenuta prescrizione, purché vi sia stata una precedente condanna e l'accertamento della responsabilità e del nesso tra bene e reato sia rimasto immutato nei gradi di giudizio; in tale ipotesi la confisca sulla somma di denaro costituente profitto illecito, pur potendo astrattamente qualificarsi come «diretta» o «per equivalente» a seconda della prova del rapporto di pertinenzialità, va considerata misura di natura ripristinatoria e non punitiva, sicché non trova applicazione il divieto di retroattività dell'overruling sfavorevole di cui all'art. 7 C.E.D.U.

The confiscation of the proceeds of crime ordered pursuant to Article 322-ter of the Italian Criminal Code may be maintained even if the offence is time-barred by the statute of limitations, provided that a prior conviction was handed down and the finding of criminal liability and of the nexus between the asset and the offence has remained unchanged across levels of jurisdiction; in such a scenario, the confiscation of the sum of money constituting illicit proceeds — though theoretically categorized as 'direct' or 'by equivalent' depending on the evidence of the nexus of pertinence — must be considered a measure of a restorative rather than punitive nature, so that the prohibition on the retroactive application of unfavorable judicial overruling under Article 7 ECHR does not apply.

SOMMARIO

Coordinate sistematiche, giurisprudenziali e normative . . . 3
La svolta in tema di natura della confisca per equivalente e la riqualificazione della confisca del denaro. 3
L'art. 578 -bis c.p.p. . . . 4
L' overruling imprevedibile alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali . . . 5
La sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI, 2 luglio 2026, n. 24677. . . . 6
Il fatto . . . 6
Il presupposto: la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione . . . 6
L' iter logico della decisione sull'impugnazione ai soli effetti della confisca . . . 7
Considerazioni conclusive . . . 8

Coordinate sistematiche, giurisprudenziali e normative

La svolta in tema di natura della confisca per equivalente e la riqualificazione della confisca del denaro

La confisca è un istituto camaleontico. Inizialmente fu concepita dal legislatore nei soli termini di misura di sicurezza patrimoniale all'art. 240 c.p., allo scopo di consentire l'ablazione a favore del patrimonio dello Stato di cose aventi un rapporto di pertinenzialità con il reato (prezzo, prodotto, profitto) oppure intrinsecamente illecite. Essa ha, nel tempo, acquisito nuove e ulteriori forme, adattandosi alle esigenze di lotta contro l'accumulo di capitali illeciti da parte di organizzazioni criminali e di protezione di beni giuridici considerati meritevoli di particolare tutela (il corretto svolgimento della funzione pubblica, ad esempio)[1]. In ragione di ciò, sono subentrate le previsioni di c.d. confisca per equivalente, le cui caratteristiche fondanti sono la non pericolosità del bene oggetto e l'assenza del nesso di pertinenzialità fra *res* e reato commesso (*ex multis*, l'art. 322-*ter* comma 2 c.p.).

Prima della rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite 26 settembre 2024 n. 13783, due corollari certi corredavano la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente.

Il primo concerneva la natura: misura ripristinatoria l'una[2] e misura «eminentemente sanzionatoria» l'altra[3]. Se la funzione della confisca diretta era riportare la situazione finanziaria del reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso, la confisca indiretta aveva invece carattere punitivo-sussidiario, in quanto volta a sottrarre beni intrinsecamente leciti privi di una connessione teleologico-funzionale con il reato commesso, nel caso in cui non si fosse potuto procedere a confisca diretta. Le Sezioni Unite del 2024 scardinano gli approdi giurisprudenziali fino a quel momento prevalenti[4] per affermare che la confisca per equivalente del profitto del reato non eccedente il valore del vantaggio economico effettivamente conseguito «deriva e dipende dalla natura della confisca diretta a cui accede». Non costituisce, in altri termini, una sanzione aggiuntiva dal contenuto punitivo, bensì uno strumento idoneo a privare il reo dell'indebito accrescimento patrimoniale, volto al ripristino dell'ordine economico violato[5]. Malgrado ogni ablazione patrimoniale sia afflittiva, sostiene il Consesso, «perché incide negativamente sulla sfera giuridica di chi la subisce, limitando la sua proprietà personale, cioè su un suo diritto di rango costituzionale (art. 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. add. C.E.D.U.): ciò, tuttavia, non consente di ritenere che ogni misura afflittiva sia anche punitiva»[6].

Il secondo punto fermo riguardava l'ormai indubbia qualificazione della confisca del denaro come confisca diretta. Dall'arresto delle Sezioni Unite *Gubert* del 2014 in poi, confermato da altre due pronunce a Sezioni Unite[7], la confisca del profitto che avesse per oggetto denaro o beni fungibili doveva essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessitava della prova

1. *T. TRINCHERA*, Confiscare senza punire?, *Torino, 2020, 1 ss. Si vedano altresì A. COSTANTINI*, La confisca nel diritto della prevenzione, *Torino, 2020 e R. BARTOLI*, Ripensare le confische, *in Legisl. Pen., 2023.*

2. *Recentemente, Cass., Sez. un., 27 maggio 2021, n. 42415, Coppola.*

3. *Orientamento assolutamente prevalente avallato in giurisprudenza costituzionale (recentemente, Corte cost. 5 dicembre 2018, n. 223; Corte cost. 10 maggio 2019, n. 112).*

4. *Per un'analisi degli approdi raggiunti dalla sentenza* Massini *si vedano S. FINOCCHIARO*, L'attesa sentenza delle Sezioni Unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un'importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca "per equivalente" e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, *in Sist. Pen., 2025, 4; A. G. COSTA*, La natura della confisca: una tassonomia (eretica) alla luce delle Sezioni Unite Massini, *in Sist. Pen., 2026.*

5. *E. NICOSIA*, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, *Torino, 2012, 145.*

6. *Cass. pen., Sez. un., 26 settembre 2024, n. 13783, Massini. Sulla distinzione tra i concetti di afflizione, sanzione e punizione cfr. F. VIGANÒ*, Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative, *in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2020, 4, 1784.*

7. *Cass. pen., Sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci e Cass., Sez. un., 27 maggio 2021, n. 42415, Coppola. In merito si veda A. M. MAUGERI*, La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni, *in Legisl. Pen., 2023, 75 ss.*

del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Il carattere diretto (presunto in maniera assoluta) della confisca del denaro era, infatti, fondato sul connotato intrinseco di fungibilità del denaro e sull'effetto normativo di automatica confusione nel patrimonio del reo del profitto o del prezzo monetario conseguito attraverso il fatto commesso. Anche su questo tema, la sentenza *Massini* impone un drastico cambio di rotta, sancendo la natura diretta della confisca di somme di denaro soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussista il predetto nesso di derivazione causale, come, ad esempio, somme giacenti sul conto corrente allorché non sia possibile il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro oppure somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato.

Il recente *overruling* ha avuto ricadute pratiche, tanto in punto di applicazione di ulteriori istituti, quale l'art. 578-*bis* c.p.p., quanto in termini generali sulle riflessioni in tema di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.

L'art. 578-*bis* c.p.p.

La *ratio* dell'art. 578-*bis* c.p.p. risponde all'interesse generale di non veder vanificato il provvedimento di confisca precedentemente disposto in caso di sopravvenuta prescrizione del reato. Inizialmente, la norma recepiva sul piano legislativo l'assetto della giurisprudenza consolidatosi in quegli anni: la già menzionata pronuncia a Sezioni Unite *Lucci*, con una motivazione articolata su una nozione sostanziale dei concetti di "pena" e di "condanna", era giunta alla conclusione che la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato potesse essere disposta anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, purché vi fosse stata una precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio di merito fosse rimasto inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato[8]. Precisava, altresì, che, data la natura punitiva della confisca per equivalente, era da escludersi l'applicazione di questa diversa forma di ablazione da parte del giudice dell'impugnazione in caso di prescrizione del reato.

In completa discontinuità con gli approdi giurisprudenziali si era posta la successiva modifica apportata dall'art. 1 comma 4, lett. f), della L. 9 gennaio 2019 n. 3, «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici». Aggiungendo il riferimento all'art. 322-*ter*, infatti, il legislatore aveva esteso espressamente il potere del giudice dell'impugnazione di confermare, in caso di estinzione del reato, una specifica tipologia di confisca per equivalente.

In questo contraddittorio contesto, era sorto, perciò, un contrasto giurisprudenziale in relazione alla possibilità per il giudice dell'impugnazione di disporre la confisca per equivalente in caso di estinzione del reato per condotte antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-*bis* c.p.p., in via retroattiva. La soluzione della *quaestio iuris* ha implicato l'esatta individuazione della natura giuridica dell'art. 578-*bis*: benché collocata nel codice di rito, la disposizione non possiede un'efficacia meramente processuale, presentando piuttosto natura mista, processuale e sostanziale allo stesso tempo[9]. In linea con quanto ripetutamente ribadito in giurisprudenza costituzionale, una previsione normativa che introduce una fattispecie di rilievo processuale, ma da cui conseguano significativi effetti di natura sostanziale, «ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede [...] che essa, incidendo sulla

8. *Cass. pen., Sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci.*
9. *Cass. pen., Sez. un., 29 settembre 2022, n. 4145, Esposito.*

punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità»[10]. Le Sezioni Unite avevano pertanto escluso che l'articolo *de quo* potesse essere applicato a condotte antecedenti alla sua introduzione (o alla sua modificazione in senso sfavorevole al reo), dal momento che una soluzione di segno contrario avrebbe comportato una violazione del principio di irretroattività nell'applicazione della pena.

La premessa logica sulla quale si fondavano le Sezioni Unite *Esposito*, tuttavia, è stata travolta dal recente mutamento giurisprudenziale posto in essere dalle Sezioni Unite *Massini*. Una volta stabilito che la confisca per equivalente non costituisce a priori una pena, a meno che in concreto non esorbiti la funzione ripristinatoria, non vi è più ragione di escludere a priori l'applicazione retroattiva dell'art. 578-*bis* c.p.p. in relazione a questa tipologia di confisca. Le misure di sicurezza, infatti, non godono del medesimo statuto di garanzia intertemporale riservato alle misure sostanzialmente punitive e sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione (art. 200 c.p.).

Diventa pertanto imperativo distinguere, in forza dei nuovi criteri, l'ipotesi in cui la confisca del denaro sia qualificabile come diretta dall'ipotesi in cui essa sia qualificabile come indiretta: nel primo caso, la conferma del provvedimento ablativo con la declaratoria di estinzione del reato appare in linea con l'assetto normativo da tempo stabilizzato; al contrario, nel secondo caso, il principio di prevedibilità verrebbe compromesso dalla retroattività di un *overruling* innovativo sfavorevole[11].

L'*overruling* imprevedibile alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali

Il principio di prevedibilità della norma penale non è espressamente codificato nell'ordinamento italiano. L'esigenza di assicurare al consociato la calcolabilità delle conseguenze penali delle proprie azioni è tutelata nel nostro sistema giuridico dal principio di legalità e dal principio di irretroattività sfavorevole di cui all'art. 25 comma 2 della Costituzione e agli artt. 1 e 2 del codice penale.

Anche a livello sovranazionale, esso assume rilevanza all'interno del perimetro del principio di legalità (art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo). La legalità «convenzionale», tuttavia, non distingue tra legge scritta e diritto di formazione giurisprudenziale; per la Corte di Strasburgo, ciò che conta è che il precetto sia accessibile e la sua applicazione ragionevolmente prospettabile dal destinatario al momento del fatto.

Il celeberrimo caso *Contrada c. Italia*[12] ha acceso i riflettori sulla necessità di tradurre nell'ordinamento interno l'ampia accezione promossa dalla Corte EDU. La questione è di estrema attualità e si rivela particolarmente problematica in tutti i casi di *overruling in malam partem*, configurabile laddove il giudice si trovi nella circostanza di qualificare i fatti accaduti in epoca antecedente rispetto all'intervento giurisprudenziale secondo un'interpretazione difficilmente prevedibile dall'agente al momento del fatto. Alla data del presente contributo, molti nodi di tensione permangono irrisolti, primo tra tutti lo strumento mediante il quale offrire rilevanza interna al divieto di interpretazione retroattiva sfavorevole. L'orientamento prevalente sembra accedere alla tutela attraverso l'art. 5 c.p.[13], che rende scusabile, e perciò non colpevole, il comportamento di chi ha agito confidando in una giurisprudenza consolidata, ignorando un precetto che, al momento del fatto, nessuno gli presentava come tale[14].

La sentenza 13783/2024 (*Massini*), come già evidenziato, rappresenta un mutamento innovativo del tutto imprevedibile nel panorama giurisprudenziale italiano e determina un trattamento deteriore per

10. *Corte cost., 25 maggio 2021, n. 27.*

11. *In merito si veda altresì L. PUCCETTI,* L'art. 578-bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente in violazione del principio di prevedibilità del diritto, *in www.penaledp.it, 2025.*

12. *Corte Edu, 14 aprile 2015,* caso Contrada c. Italia, *ric. 66655/13.*

l'imputato a cui si applichi, anche in sede di impugnazione, una confisca per equivalente con funzione meramente recuperatoria. La Cassazione si è già, infatti, recentemente pronunciata nel senso di escludere l'applicazione retroattiva del disposto dell'art. 578-*bis* c.p.p. a una confisca per equivalente a carattere ripristinatorio. Malgrado la complessità del tema, su cui la giurisprudenza di legittimità è giunta attualmente a conclusioni solo parziali, la Corte ritiene che tale soluzione si imponga in virtù di un'interpretazione dell'art. 578-*bis* c.p.p. conforme agli artt. 7 C.E.D.U. e 1. Prot. 1 C.E.D.U.[15].

La sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI, 2 luglio 2026, n. 24677

Il fatto

In via preliminare, occorre ripercorrere, sinteticamente, il fatto, riconducibile in termini generici al periodo 2014-2015, che ha dato origine al provvedimento di rimessione della sesta sezione della Corte di cassazione in commento.

I due imputati sono stati dichiarati colpevoli in primo grado del delitto di cui all'art. 319-*ter* per aver indotto, abusando delle proprie qualità rispettivamente di capogruppo di maggioranza del Consiglio comunale e di Vicesindaco, un soggetto a consegnare loro la somma complessiva di 10.000 euro, prospettandogli difficoltà e ostacoli nello svolgimento dell'*iter* relativo alla concessione dei lavori per l'ampliamento e la gestione del cimitero locale. In data 6 ottobre 2025, la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza disponendo, ex art. 322-*ter* c.p., la confisca, in solido fra gli imputati, della somma di denaro pari a 10.000 euro corrispondente al profitto del reato. In caso di impossibilità, si prospettava la confisca dei beni di cui gli imputati avevano disponibilità per un valore equivalente.

Investita del ricorso, la sesta sezione della Corte di cassazione, con il provvedimento in commento, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ha annullato la sentenza impugnata anche in relazione alla disposta confisca, che viene confermata nella misura di euro 5.000,00 nei confronti di ciascun ricorrente, da intendersi come confisca diretta ovvero come confisca per equivalente riferita solo a somme di denaro.

Il presupposto: la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione

I ricorrenti, al primo motivo in entrambi i ricorsi, lamentavano che la Corte d'appello avesse erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione del reato.

La Corte di cassazione dichiara il motivo infondato: i ricorrenti, infatti, non hanno indicato elementi incontrovertibili «idonei da soli a confermare che il reato risulta essere stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo»[16]. Dal momento che i compiti della Corte di legittimità non possono estendersi fino alla ricostruzione fattuale, nemmeno in tema di accertamento della data del commesso reato, la domanda non può essere accolta nella parte in cui si richiede di far decorrere la prescrizione del reato da epoca anteriore.

Gli ermellini, tuttavia, reputano il motivo non manifestamente infondato. Pur non avendo la Corte d'appello commesso un'omissione illegittima, la sentenza presenta, ad ogni modo, «un profilo di obiettiva ambiguità in ordine all'esatto momento consumativo del reato» che rende plausibile la prospettata antici-

13. *Interpretato secondo i parametri dettati da Corte Cost. 364/1988.*

14. *Sul tema si vedano Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 28594, Boenzi e Cass. pen., Sez. V, 10 settembre 2025, n. 30516.*

15. *Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2025, n. 25200. Sul tema si veda S. PRANDI,* Confisca per equivalente senza condanna: la Cassazione apre all'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p., con il limite dell'overruling sfavorevole, *in Sist. Pen., 2025.*

16. *Cass. pen., Sez. II, 28 settembre 2023, n. 41151; Cass. pen., Sez. IV, 10 settembre 2015, n. 47744; Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2014, n. 46481.*

pazione *in favor* del *tempus commissi delicti* in ragione della corresponsione della somma indebita in un'unica soluzione.

In ossequio al principio *in dubio pro reo*, viene rilevata d'ufficio l'estinzione del reato (art. 129 c.p.p.) e viene annullata senza rinvio la sentenza per intervenuta prescrizione (art. 620 c.p.p.).

L'*iter* logico della decisione sull'impugnazione ai soli effetti della confisca

La motivazione della sentenza principia da una ricostruzione dell'evoluzione normativo-giurisprudenziale dell'art. 578-*bis* c.p.p. Sottolineando la natura anche sostanziale della norma, ne deduce l'inapplicabilità retroattiva nel rispetto dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. con riguardo alle forme di confisca che presentino una componente sanzionatoria, tra cui la confisca per equivalente.

Essa ripercorre poi il mutamento giurisprudenziale prodotto dalla sentenza *Massini*, tanto in tema della funzione ora recuperatoria della confisca non eccedente il vantaggio economico tratto dall'illecito, quanto in tema della valorizzazione del nesso di pertinenzialità nella confisca del denaro.

La nuova qualificazione in termini ripristinatori della confisca per equivalente che non ecceda quanto ottenuto dal reo e non assuma, perciò stesso, alcun connotato punitivo è ritenuta idonea a far venir meno la premessa sulla quale si basava il divieto di applicazione retroattiva dell'art. 578-*bis* c.p.p.

L'art. 7 e l'art. 1 Prot. 1 C.E.D.U., tuttavia, impongono l'esclusione dell'efficacia retroattiva *in malam partem* degli *overruling* sfavorevoli. Decidere sulla confisca sulla base di assetto giurisprudenziale obiettivamente imprevedibile quando i fatti di induzione indebita sono stati commessi (e, dunque, nel 2014/2015) significherebbe, infatti, violare il principio di prevedibilità del diritto.

Si rende a questo punto necessario verificare, segnala la Corte, se il principio di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie dell'agente abbia subito una lesione in concreto a fronte del mutamento giurisprudenziale imprevedibile. Ciò si realizzerebbe qualora «il mutamento interpretativo determini, in via postuma, un ampliamento del potere ablatorio-punitivo del giudice in danno dell'imputato e non invece qualora lo stesso incida solo sulla qualificazione teorica della misura, senza ampliare retroattivamente l'area dell'ablazione».

All'attenzione della Corte viene sottoposta una confisca di denaro. La confisca del denaro è sempre stata considerata diretta; sicuramente lo era all'epoca del commesso delitto di induzione indebita, e così è stato almeno fino al *revirement* del 2025. Anche se alla luce della sentenza *Massini*, questa possa, ad oggi, qualificarsi in certe condizioni anche come «per equivalente», in sostanza per il caso di specie nulla cambia: la confisca del denaro è sempre stata connotata da una funzione recuperatoria e non sanzionatoria.

Se la misura di cui si discute non ha mai presentato connotati punitivi, allora questa non risulta inficiata dal mutamento interpretativo sfavorevole, il quale ha, piuttosto, dispiegato i suoi effetti nei confronti di altre forme di confisca per equivalente, precedentemente inquadrate in termini sanzionatori. Lo statuto applicabile alla confisca del denaro è sempre stato, ed è anche nel caso di specie, quello delle misure di sicurezza; improprio è fare riferimento all'art. 7 C.E.D.U. e nessuna violazione del principio di legalità/prevedibilità può riscontrarsi.

La Corte conferma, perciò, la disposizione della confisca nella misura delle somme oggetto di profitto del reato ai sensi dell'art. 322-*ter* c.p., ristabilite in quote paritarie, non essendosi potuto procedere all'individuazione di un diverso grado di partecipazione dei concorrenti[17].

17. *Cass. pen., Sez. un., 26 settembre 2024, n. 13783, Massini.*

Considerazioni conclusive

La presente sentenza si colloca nel drammatico punto di intersezione tra istituti dal perimetro sdrucciolevole.

In primis, la «non completamente assestata» rilevanza nell'ordinamento interno dell'*overruling* sfavorevole. Viene ribadita l'importanza di interpretare il principio di prevedibilità come corollario del principio di legalità dei reati e delle pene, quale baluardo a garanzia della libertà del consociato di poter scientemente svolgere le proprie considerazioni in ordine al proprio agire al momento della commissione della violazione. La Corte sembra, peraltro, allinearsi all'orientamento maggioritario che individua quale strumento di attuazione del suddetto l'art. 5 c.p., in quanto «soluzione di intelligente equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare l'individuo da surrettizie applicazioni retroattive di norme penali sfavorevoli e quella di conservare la coerenza del sistema penale»[18].

In secondo luogo, la valorizzazione dell'oggetto della confisca come *ratio distinguendi* consente di poter neutralizzare, all'atto pratico, le ripercussioni in potenza dirompenti della sentenza 13783/2024. L'ambito dell'art. 578-*bis* c.p.p. ne risulta, di conseguenza, a geometrie variabili. D'altronde, la stessa sentenza *Massini* richiede un'indagine sulla effettiva essenza di ciascuna confisca, da compiersi non in astratto sulla base di una generica qualificazione aprioristica, bensì in concreto.

18. *Cass. pen., Sez. VI, 2 luglio 2026, n. 24677.*